

Area del Personale - Settore Trattamenti Economici Ufficio Attività e Collaborazioni esterne

FB/ELT/PR

IL RETTORE

- **Visto** il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed in particolare l'art. 9 in materia di consulenze e collaborazioni esterne emanato con D. R. 3671 del 4 marzo 2002;
- **Visto** il Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma emanato con D. R. n. 013771 del 13 aprile 2006;
- Visto la legge n. 741 del 4 agosto 2006 di conversione del Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 recante Disposizioni urgenti, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", in particolare, l'art. 32 concernente l'obbligo di esperire selezioni con apposite procedure di valutazione comparativa ai fini del conferimento incarichi anche di natura occasionale;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2007 con la quale sono state approvate le seguenti modifiche, evidenziate in grassetto nel testo che segue, agli articoli 25 e 32 del "Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma emanato con D. R. n. 013771 del 13 aprile 2006".

DECRETA

Gli articoli 25 e 32 del "Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma emanato con D. R. n. 013771 del 13 aprile 2006", sono così modificati:

- ARTICOLO 25 (versione attuale)

La richiesta di autorizzazione a conferire l'incarico di consulenza professionale, redatta sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento, è deliberata dall'organo collegiale della struttura nel cui interesse l'incarico deve essere espletato.

In caso di conferimento di incarico di costo lordo aziendale superiore alla cifra prevista all'art. 5 del presente Regolamento, (comprensivo di IVA ed eventuale diritto di rivalsa), occorre anche la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

- ARTICOLO 25 (versione con modifiche)

La richiesta di autorizzazione a conferire l'incarico di consulenza professionale, redatta sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento, è deliberata dall'organo collegiale della struttura nel cui interesse l'incarico deve essere espletato se di importo superiore ai 5.000 euro.

In caso di conferimento di incarico di costo lordo aziendale superiore alla cifra prevista all'art. 5 del presente Regolamento, (comprensivo di IVA ed eventuale diritto di rivalsa), occorre anche la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

- Articolo 32 (versione attuale)

L'Università può conferire anche incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ad esperti di comprovata competenza in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la natura della prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In presenza dei summenzionati presupposti, l'incarico occasionale può essere affidato esclusivamente solo dopo aver esperito apposita procedura di selezione semplificata, e previa pubblicazione del relativo bando di selezione. Per quanto concerne le modalità operative, si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento. Il contratto per prestazione di lavoro occasionale verrà stipulato tra il soggetto selezionato e il Responsabile della Struttura. Per i contenuti del contratto si rinvia a quanto previsto nell'art. 4 del presente Regolamento;

- Articolo 32 (versione con modifiche)

L'Università può conferire anche incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ad esperti di comprovata competenza in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la natura della prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

In presenza dei summenzionati presupposti, l'incarico occasionale può essere affidato solo dopo aver esperito apposita procedura di selezione semplificata, e previa pubblicazione del relativo bando di selezione. Per quanto concerne le modalità operative, si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

Per collaborazioni di importo non superiore ai 500,00 Euro è demandata ai Responsabili di specifici progetti di ricerca e di didattica, in caso di necessità e urgenza, la modalità di scelta del collaboratore, previa valutazione dei relativi curriculum vitae e delle competenze necessarie per poter eseguire la prestazione richiesta. La disposizione può trovare applicazione per il medesimo soggetto fino alla concorrenza di 500,00 euro.

Il contratto per prestazione di lavoro occasionale verrà stipulato tra il soggetto selezionato e il Responsabile della Struttura. Per i contenuti del contratto si rinvia a quanto previsto nell'art. 4 del presente Regolamento";

Il Rettore
F.to Prof. Marcello Fontanesi

Registrato n. 021084

In data 28 gennaio 2008